



SUISA

Cooperativa degli autori ed editori di musica

SWISSPERFORM

Società svizzera per i diritti di protezione affini

Tariffa comune S 2020 – 2025

Emittenti

Approvata dalla Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini il 30 settembre 2019. Pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio del 10 ottobre 2019.

Società di gestione

SUISA

Via Cattedrale 4, 6900 Lugano, Telefono +41 91 950 08 28
Bellariastrasse 82, 8038 Zürich, Telefon +41 44 485 66 66
Av. du Grammont 11bis, 1007 Lausanne, Téléphone +41 21 614 32 32

<http://www.suisa.ch> E-Mail: suisa@suisa.ch

A. Sfera di clienti

- 1 La presente tariffa concerne quelle imprese che trasmettono programmi radiofonici e/o televisivi o che fanno trasmettere direttamente questi programmi da reti via cavo.

Esse vengono qui di seguito denominate «emittenti».

B. Oggetto della tariffa

- 2 Questa tariffa si riferisce all'utilizzazione

- di opere musicali non teatrali protette dal diritto d'autore, con o senza testo, che appartengono al repertorio mondiale gestito dalla SUISA (denominate di seguito «musica»)
- dei supporti sonori o audiovisivi disponibili in commercio, protetti in base ai diritti di protezione affini.

- 3 Questa tariffa si applica alle seguenti utilizzazioni:

- emissione (via terrestre, immissione diretta e diffusione nelle reti via cavo o via satellite)
- immissione e diffusione simultanea ed inalterata di opere e prestazioni in Internet e in altre reti su base IP dall'emittente parallelamente all'emissione (simulcasting); lievi spostamenti temporali dovuti a circostanze puramente tecniche non impediscono questa qualifica
- immissione diretta e diffusione di opere e prestazioni in Internet e in altre reti IP senza emissione parallela nell'ambito di programmi lineari non interattivi (webcasting)
- messa a disposizione su Internet o altre reti su base IP, per una consultazione on demand, di opere o prestazioni contenute in emissioni diffuse, ai sensi dell'art. 22c LDA
- per quanto riguarda i diritti d'autore: registrazione o re-registrazione da parte dell'emittente su supporti sonori o audiovisivi; questi supporti possono essere utilizzati soltanto per la diffusione, la ritrasmissione e la messa a disposizione secondo la presente tariffa e per le utilizzazioni corrispondenti da parte di altre emittenti con cui la SUISA, o una delle sue società consorelle estere, ha stipulato un contratto; per tutte le altre utilizzazioni occorre un'autorizzazione speciale della SUISA
- per quanto riguarda i diritti di protezione affini: riproduzione di registrazioni di musica non teatrale a partire da supporti sonori e audiovisivi disponibili in commercio, ai fini di diffusione ai sensi dell'art. 24b par. 1 e 2 LDA, come anche ai fini della messa a disposizione ai sensi dell'art. 22c par. 2 LDA, nella misura in cui sono presenti le condizioni d'applicazione giuridiche di tali disposizioni
- per quanto riguarda la diffusione e la riproduzione ai fini di diffusione e per la messa a disposizione ai sensi dell'art. 22c LDA, la presente tariffa disciplina solo le utilizzazioni di prestazioni soggette al diritto svizzero. La SUISA e SWISSPERFORM non garantiscono nessun diritto per la diffusione, la distribuzione e la messa a disposizione di opere, interpretazioni e registrazioni al di fuori del territorio svizzero.

- 4 La SUIA e SWISSPERFORM non detengono i diritti della personalità degli aventi diritto: l'emittente si impegna a rispettare questi diritti, in particolare in caso di sonorizzazione di prodotti audiovisivi.

SWISSPERFORM non detiene i diritti esclusivi degli interpreti e dei produttori di supporti sonori.

Per la sonorizzazione di lungometraggi, serie televisive, trasmissioni pubblicitarie e produzioni analoghe a carattere pubblicitario, occorre sempre un'autorizzazione speciale delle società di gestione o degli aventi diritto.

- 5 Sono escluse da questa tariffa le altre emissioni e diffusioni previste in altre tariffe, in particolare
- le emissioni della SSR
 - le emissioni e diffusioni di cosiddetti programmi Pay-Radio e Pay-TV
 - la ridiffusione di emissioni in reti via cavo o tramite riemittenti

C. Società di gestione, punto di pagamento collettivo

- 6 Per questa tariffa, la SUIA è rappresentante di SWISSPERFORM e organo comune d'incasso.

D. Indennità

a) Base di calcolo

- 7 L'indennità viene di regola calcolata in valori percentuali degli introiti dell'emittente (fermo restando la cifra 9).

Supplementi per

- 7.1 le riproduzioni ai fini di diffusione, ai sensi dell'art. 24b LDA, di rappresentazioni e registrazioni di opere musicali non teatrali:

per le emittenti ai sensi dell'art. 2, lett. d LRTV, le indennità calcolate in base alla cifra 12.2 come anche in base alle cifre 15.1 e 15.2 per i diritti affini sono maggiorate del 20 %,

- 7.2 l'utilizzazione dei diritti d'autore e dei diritti affini ai sensi dell'art. 22c LDA:

per le emittenti che effettuano utilizzi ai sensi dell'art. 22c LDA, le indennità per i diritti d'autore calcolate in base alle cifre 12.1 e 14 sono maggiorate dello 0,5 %, come anche le indennità per i diritti affini calcolate in base alla cifra 12.2 e 15 in combinato disposto con la cifra 7.1.

8 Introiti

8.1 Sono considerati introiti ai sensi di questa tariffa, tutte le entrate provenienti dall'attività di diffusione (compresi simulcasting e webcasting) e la messa a disposizione ai sensi dell'art. 22c LDA. Tali condizioni comprendono in particolare:

- gli introiti pubblicitari
- gli introiti provenienti dall'emissione di comunicazioni
- gli introiti provenienti dalla vendita di spazi di emissione
- i contributi di sponsor
- prestazioni ottenute via bartering (scambio di prestazioni) (è determinante il valore netto della prestazione messa a disposizione dal cliente)
- gli introiti provenienti da attività svolte all'esterno (per es. emissioni da fiere, esposizioni, kermesse, ecc.)
- gli introiti provenienti dalle partecipazioni di radioascoltatori/telespettatori (telechiosco/numeri con sovrattasse; per es. voto per TED o SMS). Vengono conteggiati solo gli importi versati alle emittenti.
- gli introiti provenienti dai canoni della LRTV (partecipazione al canone, art. 40 LRTV); i contributi speciali temporanei e con destinazione specifica ai sensi degli articoli 58 e 109a della LRTV per la promozione delle nuove tecnologie di diffusione (ad esempio, i contributi relativi alla migrazione dal VHF al DAB+) non sono considerate entrate rilevanti ai fini tariffari.
- le sovvenzioni, le garanzie di deficit utilizzate
- i contributi e gli introiti che servono a coprire un deficit generato dall'attività di diffusione (compresi simulcasting e webcasting) e di messa a disposizione ai sensi dell'articolo 22c LDA.

8.2 Gli introiti ai sensi della cifra 8.1 possono essere percepiti dall'emittente direttamente o tramite una società terza (ad es. società di acquisizione pubblicitaria). In entrambi i casi sono determinanti gli importi lordi, in particolare gli importi che l'emittente o la società terza fatturano effettivamente agli inserzionisti, agli sponsor o ad altri clienti finali (al netto dell'eventuale imposta sul valore aggiunto). In particolare, da questi importi lordi non possono essere detratte spese di acquisizione. Ciò non può avvenire nemmeno se la società terza detrae tali costi di acquisizione all'emittente.

8.3 Le detrazioni per prestazioni che non rientrano nella tariffa che vengono trasferite al rispettivo inserzionista, sponsor o altro cliente finale vengono prese in considerazione esclusivamente mediante una detrazione forfettaria. La deduzione è pari a

- 5 % degli introiti pubblicitari e di sponsorizzazione (compreso il bartering) calcolati in conformità alle cifre 8.1 e 8.2 per le emittenti di programmi radiofonici
- 3 % degli introiti pubblicitari e di sponsorizzazione (compreso il bartering) calcolati in conformità alle cifre 8.1 e 8.2 per le emittenti di programmi televisivi

9 L'indennità è calcolata in valori percentuali dei costi d'esercizio dell'emittente (costi di tutti gli utilizzi conformemente alla cifra 3)

- quando gli introiti non sono accertabili o non ve ne sono
- quando l'emittente prevede di dover coprire parzialmente o totalmente i costi con i mezzi propri.

- 10 Se l'emittente diffonde più programmi autonomi, gli introiti o le spese vengono attribuiti, nei limiti del possibile, ai programmi che li generano. Le disposizioni qui di seguito sulle percentuali rispettivamente sull'indennità minima, devono essere applicate distintamente ad ogni programma. La designazione «emittente» si riferisce qui di seguito anche alle unità d'impresa di un'emittente che diffondono un proprio programma che è soggetto a conteggio conformemente alle presenti disposizioni.
- 11 Se l'emittente percepisce i suoi introiti in blocco per più programmi, questi vengono ripartiti sui diversi programmi in proporzione ai costi confermati dall'organo di controllo dell'emittente.

b) Programmi radiofonici

- 12 La percentuale ammonta per

12.1 Diritti d'autore sulla musica

- 12.1.a Emittenti con introiti pubblicitari lordi superiori a CHF 4 milioni all'anno.

Programmi la cui parte di musica protetta rispetto alla durata d'emissione è di

meno del 20 %	1 %
dal 20 % fino a meno del 30 %	2 %
dal 30 % fino a meno del 40 %	3 %
dal 40 % fino a meno del 50 %	4 %
dal 50 % fino a meno del 60 %	5 %
dal 60 % fino a meno del 70 %	6 %
dal 70 % fino a meno del 80 %	7 %
dal 80 % fino a meno del 90 %	8 %
dal 90 % e oltre	9 %

- 12.1.b Emittenti con introiti pubblicitari lordi inferiori a CHF 4 milioni all'anno.

Programmi la cui parte di musica protetta rispetto alla durata d'emissione è di

meno del 10 %	1 %
dal 10 % fino a meno del 30 %	2 %
dal 30 % fino a meno del 50 %	3 %
dal 50 % fino a meno del 70 %	5 %
dal 70 % fino a meno del 90 %	7 %
dal 90 % e oltre	9 %

- 12.1.c Per introiti pubblicitari lordi si intendono gli introiti pubblicitari, i contributi di sponsor nonché gli introiti provenienti dall'emissione di comunicazioni ai sensi delle cifre 0.1 e 0.2.

12.1.d Come parte di musica protetta si intende la parte di musica del repertorio della SUISA trasmessa dall'emittente rispetto alla durata totale d'emissione, ivi compresa la musica contenuta nelle riprese d'emissione e di programma interne ed esterne. Il repertorio della SUISA comprende tutte le opere per le quali la SUISA ha il diritto di esercitare almeno uno dei diritti concessi da questa tariffa (diritto di registrazione o di ri-registrazione, diritto di diffusione o diritto di messa a disposizione ai sensi dell'art. 22c LDA). Se il diritto di diffondere un'opera è esercitato dagli stessi autori dell'opera, solo un terzo della durata d'emissione effettiva dell'opera viene utilizzato per determinare la parte di musica protetta.

12.2 Diritti di protezione affini

Per i diritti di protezione affini la percentuale ammonta al 30 % delle percentuali per i diritti d'autore applicate ai sensi delle cifre 12.1a e 12.1b. La parte di musica protetta equivale alla parte di musica del repertorio di SWISSPERFORM trasmessa dall'emittente rispetto alla durata totale d'emissione, ivi compresa la musica contenuta nelle riprese d'emissione e di programma interne ed esterne. Il repertorio di SWISSPERFORM comprende tutte le registrazioni sonore e audiovisive per le quali SWISSPERFORM ha il diritto di esercitare almeno uno dei diritti concessi dalla presente tariffa (diritto di riprodurre registrazioni di musica non teatrale a partire da supporti sonori e audiovisivi disponibili in commercio ai sensi dell'art. 24b LDA, diritto di diffusione ai sensi dell'art. 35 LDA o diritto di messa a disposizione ai sensi dell'art. 22c LDA).

13 Webradio

Le emittenti radio che effettuano esclusivamente webcasting (ai sensi della cifra 3, paragrafo 3) sono considerate webradio.

Per le webradio

- gestite da persone non professioniste durante il loro tempo libero, e
- con al massimo 6000 accessi possibili in contemporanea,

l'indennità viene calcolata forfettariamente in percentuale degli introiti conformemente alla cifra 0.

La percentuale ammonta al 6 % per l'utilizzazione dei diritti d'autore e al 2 % per l'utilizzazione dei diritti di protezione affini. Tuttavia, per programma e per mese, le indennità minime dovute ammontano a:

- per i diritti d'autore: CHF 60.00
- per i diritti di protezione affini: CHF 60.00

Per queste webradio non sono applicabili le indennità minime indicate alla cifra 23.

Per le webradio che non soddisfano i due criteri di cui sopra, si applicano le normali indennità in base alle cifre 7 ss. (compresi i supplementi delle cifre 7.1 e 7.2) e 23.

c) Programmi televisivi

14	Per i diritti d'autore la percentuale sulla musica ammonta a	
	- programmi nei quali vengono trasmessi per oltre 2/3 della durata d'emissione film musicali, film di concerti o videoclip	6.6 %
	- programmi nei quali vengono trasmessi per oltre 1/3 della durata d'emissione film musicali, film di concerti o videoclip	3.3 %
	- programmi nei quali vengono trasmessi quasi esclusivamente lungometraggi e film televisivi	1.32 %
	- programmi nei quali la durata della musica non supera il 10 % della durata d'emissione complessiva, indipendentemente dal fatto che si tratti di musica di sottofondo o di primo piano	0.4 %
	- programmi nei quali la durata della musica supera il 10 % ma non oltrepassa il 20 %, indipendentemente dal fatto che si tratti di musica di sottofondo o di primo piano	1 %
	- altri programmi	2 %
15	Per i diritti di protezione affini la percentuale ammonta a	
15.1	per l'utilizzazione di supporti sonori disponibili in commercio	
	- programmi, nei quali vengono trasmessi quasi esclusivamente lungometraggi e film televisivi	0.06 %
	- programmi nei quali la durata della musica non supera il 10 % dell'intera durata d'emissione, indipendentemente dal fatto che si tratti di musica di sottofondo o di primo piano	0.12 %
	- programmi nei quali la durata della musica supera il 10 % ma non oltrepassa il 20 %, indipendentemente dal fatto che si tratti di musica di sottofondo o di primo piano	0.18 %
	- altri programmi	0.36 %
15.2	per l'utilizzazione di film musicali, film di concerti e videoclip	
	- programmi nei quali vengono trasmessi per oltre 2/3 della durata d'emissione film musicali, film di concerti o videoclip	3 %
	- programmi nei quali per oltre 1/3 della durata d'emissione vengono trasmessi film musicali, film di concerti o videoclip	1.5 %

15.3 per l'utilizzazione di supporti audiovisivi disponibili in commercio, omessi i casi menzionati alla cifra 15.2:

- emittenti che trasmettono dei lungometraggi e altri supporti audiovisivi disponibili in commercio per più di 300 giorni all'anno 0.100 %
- emittenti che trasmettono dei lungometraggi e altri supporti audiovisivi disponibili in commercio per più di 150 giorni ma meno di 300 giorni all'anno 0.050 %
- emittenti che trasmettono dei lungometraggi e altri supporti audiovisivi disponibili in commercio per più di 75 giorni ma meno di 150 giorni all'anno 0.025 %
- emittenti che trasmettono dei lungometraggi e altri supporti audiovisivi disponibili in commercio per più di 30 giorni ma meno di 75 giorni all'anno. 0.010 %
- emittenti che trasmettono dei lungometraggi e altri supporti audiovisivi disponibili in commercio per un massimo di 30 giorni all'anno. 0.005 %

16 Si considera come «programma» televisivo il tempo abituale d'emissione, senza immagini test, immagini fisse o di testo.

Se un emittente percepisce tuttavia degli introiti dall'emissione di immagini fisse o di testo (per es. introiti pubblicitari, sponsoring, ecc.) e se queste emissioni sono accompagnate da musica e/o supporti sonori disponibili in commercio, vengono considerate come parte integrante del programma e prese in considerazione nel calcolo della percentuale conformemente alle cifre 14 e 15.

d) Programmi complementari in webcasting

17 Per i programmi complementari che un'emittente offre tramite webcasting (ai sensi della cifra 3 paragrafo 3) sul sito Internet dedicato al suo programma principale, e per i quali l'emittente non è in grado di attribuire degli introiti o dei costi in base alle cifre 10 e 11, si applicano i seguenti importi forfettari per mese e per programma complementare, indipendentemente dalla proporzione di musica protetta:

- per i diritti d'autore: CHF 30.00
- per i diritti di protezione affini: CHF 30.00

Per i programmi complementari diffusi in maniera diversa che su Internet, si applicano le disposizioni previste alle cifre 10 e 11.

e) Riduzioni

- 18 Le emittenti con sola diffusione locale, i cui introiti ai sensi delle cifre 8.1 e 8.2 non superano in un dato anno i CHF 700'000, beneficiano di una riduzione del 10% sulle indennità calcolate secondo le cifre 12, 14 e 15:
- 19 Le emittenti titolari di una concessione che conferisce loro il diritto a una quota parte del canone ai sensi dell'art. 38 cpv. 1 LRTV, beneficiano di una riduzione del 5% sulle indennità calcolate secondo le cifre 12, 14 e 15.
- 20 Le emittenti che hanno predisposto il proprio sistema per adempiere agli obblighi di dichiarazione conformemente alla lettera G e che effettuano le dichiarazioni correttamente e nei termini previsti, beneficiano di una riduzione del 5% sulle indennità dovute.
- 21 Le emittenti che fanno parte di un'associazione rappresentativa di organismi di diffusione che sostiene la SUISA e SWISSPERFORM nei loro compiti ricevono un'ulteriore riduzione del 10%, a condizione che si impegnino per iscritto a rispettare la presente tariffa e che si attengano effettivamente alle disposizioni tariffarie.
- 22 Un'emittente ha diritto a tutte le riduzioni di cui alle cifre da 18 a 21, purché soddisfi le relative condizioni. Le riduzioni di cui alle cifre 18 e 19 sono cumulabili. Anche le riduzioni di cui alle cifre 20 e 21 sono cumulabili. Tuttavia, queste si applicano solo previa deduzione di eventuali riduzioni ai sensi delle cifre 18 e 19.

f) Indennità minima

- 23 L'indennità ammonta mensilmente, ad almeno
- per emittenti radio:
CHF 100.00 per i diritti d'autore CHF 100.00 per i diritti affini
 - per emittenti televisive:
CHF 100.00 per i diritti d'autore CHF 30.00 per i diritti affini

Se l'attività di diffusione (compresi simulcasting e webcasting) è messa a disposizione ai sensi dell'art. 22c LDA è limitata a singoli giorni o ore, si applica 1/30 dell'indennità minima per 24 ore. Ogni blocco di 24 ore iniziato conta come un blocco intero.

g) Supplemento in caso di violazioni della legge

- 24 Tutte le indennità citate in questa tariffa raddoppiano, allorquando
- della musica viene utilizzata senza l'autorizzazione della SUISA
 - un emittente fornisce intenzionalmente o per grossolana negligenza indicazioni o conteggi inesatti o lacunosi; il raddoppio dell'indennità è applicata ai dati inesatti, lacunosi o mancanti.
- 25 Una pretesa per danni e lesione di interessi superiori rimane riservata.

h) Imposte

- 26 Le indennità previste dalla presente tariffa si intendono senza l'imposta sul valore aggiunto. Se quest'ultima va versata in virtù di un oggettivo obbligo fiscale cogente o dell'esercizio di un diritto d'opzione, essa è dovuta in aggiunta dal cliente al tasso d'imposta in vigore.

E. Conteggio

- 27 Di regola le emittenti comunicano alla SUIA ogni anno
- il più presto possibile, tuttavia al più tardi entro la fine di maggio: tutte le indicazioni necessarie per il calcolo dell'indennità per l'anno precedente; le voci degli introiti devono essere indicate separatamente. Le direttive e guide dell'UFCOM pertinenti per le emittenti titolari di una concessione si applicano per analogia.
 - nei primi due anni d'esercizio, in seguito a richiesta, entro la fine di gennaio: gli introiti preventivati e la presumibile parte di musica per l'anno in corso, come pure la presumibile parte di supporti sonori e audiovisivi in commercio oppure il presumibile numero di giorni nell'anno civile nei quali saranno diffusi lungometraggi e altri supporti audiovisivi disponibili in commercio.
- 28 La SUIA può richiedere dei giustificativi per scopi di verifica delle indicazioni, in particolare una copia del rapporto d'attività dell'emittente all'UFCOM, il bilancio e il conto d'esercizio dell'emittente e delle società terze e una conferma dell'organo di controllo. Nel caso di società terze, i dati devono riguardare gli introiti lordi ai sensi della cifra 8.2 della tariffa.

La SUIA può inoltre prendere visione dei libri contabili dell'emittente, purché nelle ore di lavoro o previo preavviso. La verifica dei dati rilevanti per il conteggio di società di produzione e di acquisizione pubblicitaria può essere effettuata da uno specialista imparziale.

F. Pagamento

- 29 Le indennità vanno pagate entro 30 giorni dalla fatturazione o entro i termini fissati nell'autorizzazione.
- 30 La SUIA può richiedere acconti e/o altre garanzie.

Per i primi due anni d'esercizio gli acconti sono di regola calcolati in base all'indennità approssimativa dovuta; in seguito in base al conteggio dell'anno precedente.

G. Elenchi

- 31 Le emittenti inoltrano alla SUISA le indicazioni previste nel presente capoverso G. Queste indicazioni vengono tuttavia richieste solo se la SUISA e/o SWISSPERFORM ne hanno bisogno per ripartire agli aventi diritto, conformemente ai loro regolamenti, le indennità percepite in base alla presente tariffa. Per la fine di ogni anno la SUISA informa le emittenti esonerate dall'obbligo di dichiarazione per l'anno successivo.
- 32 Le emittenti inoltrano le indicazioni relative ai programma di cui alla lettera G in forma elettronica in un formato standard che ne permetta l'importazione.

a) Radio

- 33 Le emittenti dichiarano alla SUISA la musica, rispettivamente i supporti sonori e audiovisivi trasmessi nei loro programmi, compresi i tappeti sonori e i jingle. Le dichiarazioni devono essere presentate come indicato nell'allegato I della presente tariffa.
- 34 Le indicazioni contengono
- titolo dell'opera musicale
 - nome del compositore
 - nome dell'interprete principale, o degli interpreti principali
 - etichetta (Label)
 - codice ISRC della registrazione utilizzata (l'obbligo di notificare e documentare l'ISRC esiste se l'ISRC viene notificato o fornito insieme alla registrazione in qualsiasi forma dal fornitore della registrazione o se viene successivamente notificato in riferimento a una registrazione specifica. Le notifiche tardive e le correzioni dell'ISRC devono essere elaborate immediatamente dall'emittente e comunicate alla SUISA.)
 - numero di identificazione assegnato dall'emittente stessa alla registrazione
 - ora d'emissione
 - durata d'emissione.
- 35 Le emittenti radio dichiarano trimestralmente alla SUISA, quante volte e su quali programmi, quali spot pubblicitari con musica sono stati trasmessi. Se lo spot è dotato di un numero SUISA, quest'ultimo deve essere indicato nella dichiarazione.
- 36 Se un'emittente non è in grado di indicare le sovrapposizioni di opere nelle sue dichiarazioni, vale a dire i momenti in cui delle opere musicali sono diffuse simultaneamente o la musica è resa impercettibile dal parlato, la SUISA e SWISSPERFORM tollerano uno scarto del 5 % tra la durata totale delle opere protette (musica, rispettivamente supporti sonori), dichiarate da questa emittente in base alla cifra 34, e le sue dichiarazioni relative alla proporzione di tali opere protetti nei suoi programmi.

Questa tolleranza del 5 % sarà applicata solo nella misura in cui i dati forniti dall'emittente contengano delle indicazioni complete sulla musica e i supporti sonori diffusi e sulle durate d'emissione, e purché non esista alcun metodo più adatto per l'identificazione delle sovrapposizioni delle opere.

b) Televisione

- 37 Le emittenti televisive dichiarano alla SUIA tutte le produzioni trasmesse, in particolare lungometraggi, film televisivi, serie e documentari prodotti da terzi e non commissionati dall'emittente, fornite delle seguenti indicazioni:
- titolo originale della produzione
 - nome del produttore e del regista principale
 - paese d'origine della produzione
 - versione linguistica utilizzata
 - ISAN (l'obbligo di notificare e documentare l'ISAN esiste se l'ISAN viene notificato o fornito insieme alla registrazione in qualsiasi forma dal fornitore della registrazione o se l'ISAN viene successivamente notificato con riferimento a una registrazione specifica. Le notifiche tardive e le correzioni dell'ISAN devono essere elaborate immediatamente dall'emittente e comunicate alla SUIA.)
 - numero di identificazione assegnato dall'emittente stessa alla registrazione
 - durata d'emissione
 - ora d'emissione
 - supporti utilizzati per la trasmissione.
- 38 Le emittenti televisive vegliano a che tutti i film pubblicitari previsti per la trasmissione e per i quali non esiste ancora un'attestazione (numero SUIA), vengano preventivamente notificati alla SUIA.
- 39 La SUIA accorda alle emittenti televisive un «buono per l'emissione» (numero SUIA) liberandole così da ogni rivendicazione di terzi per quanto concerne i diritti di emissione della musicali.
- 40 L'accordo della SUIA, a meno di una comunicazioni contraria, è considerata acquisita dopo 10 giorni dalla ricezione della dichiarazione. Le emittenti televisive non trasmettono film pubblicitari per i quali non dispongono di un'attestazione della SUIA.
- 41 Le emittenti televisive dichiarano alla SUIA, con scadenza mensile, con quale frequenza e su quali programmi televisivi quali film pubblicitari sono stati trasmessi.
- 42 Le emittenti televisive dichiarano inoltre alla SUIA la musica scelta, da loro o dai loro mandatar, per la sonorizzazione delle proprie emissioni, come pure le opere musicali diffuse nelle trasmissioni di concerti, indicando il codice ISRC, se ne sono a conoscenza. In caso contrario, le emittenti devono fornire indicazioni sufficienti a consentire l'identificazione della musica.
- 43 Le emittenti di una regione linguistica e le emittenti internazionali fanno pervenire alla SUIA i dati completi riguardanti la musica diffusa, indicando il codice ISRC, se ne sono a conoscenza. In caso contrario, le emittenti devono fornire indicazioni sufficienti a consentire l'identificazione della musica.

c) Disposizioni comuni

- 44 I programmi ripresi regolarmente da altre emittenti vanno comunicati alla SUIA forniti delle seguenti indicazioni
- nome dell'emittente
 - numero delle ore di emissione dei programmi ripresi.

d) Scadenze

- 45 Nella misura in cui le disposizioni precedenti non dispongano altrimenti, tutte le indicazioni vanno inoltrate mensilmente alla SUIA entro la fine del mese successivo. I dettagli dei jingle trasmessi possono essere forniti trimestralmente.
- 46 Se la SUIA e/o SWISSPERFORM rilevano o sospettano errori o omissioni nelle indicazioni dell'emittente, devono presentare un reclamo entro tre mesi e concedere all'emittente un termine supplementare di 45 giorni per rimediare a tali carenze. In caso di reclamo, la SUIA e/o SWISSPERFORM possono inoltre richiedere all'emittente di fornire una registrazione del programma dell'emittente per il periodo di riferimento e informazioni supplementari sul suo contenuto a fini di controllo.
- 47 Se le informazioni necessarie per la fatturazione non vengono inoltrate entro un termine supplementare di 45 giorni nemmeno dopo l'invio di un richiamo scritto o se le carenze oggetto di reclamo non vengono sanate entro il termine supplementare di 45 giorni, la SUIA e/o SWISSPERFORM possono stimare le indicazioni mancanti e fatturare l'indennità su questa base. Le fatture allestite sulla base di stime vengono considerate accettate dall'emittente, se quest'ultima non fornisce indicazioni complete e corrette entro 30 giorni dalla data della fatturazione. La SUIA e/o SWISSPERFORM può inoltre richiedere un'indennità supplementare pari a CHF 100.00 per mese, raddoppiata in caso di recidiva. Rimangono riservate le misure previste alla cifra 24.
- 48 Se i dati relativi ai programmi previsti alla lettera G non vengono dichiarati o dichiarati in maniera incompleta per due trimestri consecutivi, malgrado un richiamo scritto, SUIA e/o SWISSPERFORM hanno il diritto di demandare un esperto neutro per raccogliere (per es. per mezzo di un monitoring) i dati che avrebbero dovuto essere annunciati. I costi di questo esperto sono a carico dell'emittente se quest'ultima è in fallo.

H. Periodo di validità

- 49 La presente tariffa è valida dal 1° gennaio del 2020 al 31 dicembre del 2022.
- In caso di cambiamento sostanziale delle circostanze, essa può essere rimaneggiata prima della scadenza. In particolare, è da considerarsi un cambiamento sostanziale delle circostanze l'entrata in vigore per la Svizzera del Trattato di Pechino per la protezione delle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive del 24 giugno 2012.
- 50 Il periodo di validità si prolunga automaticamente di anno in anno, al più tardi fino al 31 dicembre 2025, a meno che uno dei partner delle trattative non lo disdica per iscritto

almeno un anno prima della sua scadenza. La disdetta non esclude una richiesta di proroga indirizzata alla Commissione arbitrale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini.

- 51 Se nessuna nuova tariffa è in vigore dopo la scadenza di questa tariffa, e anche se una richiesta di approvazione sia stata depositata, la durata di validità della presente tariffa è prorogata transitoriamente fino alla scadenza del termine di impugnazione contro la decisione della Commissione arbitrale sull'approvazione della nuova tariffa.